

*Procedura aperta suddivisa in lotti per l'affidamento di servizi giornalistici e informativi,  
a mezzo di agenzie di stampa, per il Consiglio regionale del Lazio*

**CAPITOLATO TECNICO**

**1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SERVIZI RICHIESTI PER CIASCUN LOTTO DI GARA**

**LOTTO 1 – Erogazione di n.70 licenze di un notiziario quotidiano generale in lingua italiana, diffuso 7 giorni su 7, per un minimo di 15 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 1.000 lanci giornalieri, dei quali almeno 700 relativi a fatti ed avvenimenti nazionali; erogazione di n. 70 licenze di un notiziario quotidiano regionale del Lazio, in lingua italiana, diffuso 7 giorni su 7, per un minimo di 10 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 80 lanci giornalieri. Erogazione di n. 8 licenze per l'accesso all'archivio del notiziario quotidiano generale. Diffusione dei comunicati stampa emessi dal Consiglio regionale del Lazio.**

Erogazione per 24 mesi dei servizi di seguito riportati:

- a) n. 70 licenze di un notiziario quotidiano generale in lingua italiana a diffusione nazionale, diffuso 7 giorni su 7, per un minimo di 15 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 1.000 lanci giornalieri, dei quali almeno 700 relativi a fatti ed avvenimenti nazionali, esclusi i lanci relativi ai palinsesti televisivi, recanti i principali fatti e avvenimenti esteri, nazionali e dalle regioni italiane relativi, in particolare, a: attività politica e istituzionale, economia, diritto, lavoro e politiche sociali, ambiente e territorio, cultura e spettacolo, sport, attualità, cronaca;
- b) n. 70 licenze di un notiziario quotidiano regionale del Lazio in lingua italiana, diffuso 7 giorni su 7, per un minimo di 10 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 80 lanci giornalieri, esclusi i lanci relativi ai palinsesti televisivi, recanti i principali fatti e avvenimenti relativi, in particolare a: attività istituzionali, politica, economia, lavoro e politiche sociali, ambiente e territorio, cultura e spettacolo, sport, attualità, cronaca;
- c) n. 8 licenze per la consultazione dell'archivio del notiziario quotidiano generale pubblicato dall'Agenzia di stampa, a partire almeno dal 1° gennaio 2008, per 120 mesi consecutivi;
- d) diffusione dei comunicati stampa emessi dal Consiglio regionale del Lazio.

**LOTTO 2 – Erogazione di n.70 licenze di un notiziario quotidiano generale in lingua italiana, diffuso 7 giorni su 7, per un minimo di 15 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 700 lanci giornalieri, dei quali almeno 500 relativi a fatti ed avvenimenti nazionali; erogazione di n. 70 licenze di un notiziario quotidiano regionale del Lazio, in lingua italiana, diffuso 5 giorni su 7, per un minimo di 10 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 80 lanci giornalieri. Erogazione di n. 70 licenze di un notiziario specialistico. Erogazione di n. 8 licenze per l'accesso all'archivio del notiziario quotidiano generale. Diffusione dei comunicati stampa emessi dal Consiglio regionale del Lazio.**

Erogazione per 24 mesi dei servizi di seguito riportati:

- a) n. 70 licenze di un notiziario quotidiano generale in lingua italiana a diffusione nazionale, diffuso 7 giorni su 7, per un minimo di 15 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 700 lanci giornalieri, dei quali almeno 500 relativi a fatti ed avvenimenti nazionali, esclusi i lanci relativi ai palinsesti televisivi, recante i principali fatti e avvenimenti esteri, nazionali e dalle regioni italiane relativi in particolare a: attività politica e istituzionale, economia, diritto, lavoro e politiche sociali, ambiente e territorio, cultura e spettacolo, sport, attualità, cronaca;
- b) n. 70 licenze di un notiziario quotidiano regionale del Lazio in lingua italiana, diffuso 5 giorni su 7, per un minimo di 10 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 80 lanci giornalieri, esclusi i lanci relativi ai palinsesti televisivi, recante i principali fatti ed avvenimenti relativi, in particolare, a: attività istituzionali, politica, economia, lavoro e politiche sociali, ambiente e territorio, cultura e spettacolo, sport, attualità, cronaca;
- c) n. 70 licenze di un notiziario a carattere specialistico in una delle seguenti materie: politiche europee, politiche regionali, politiche sanitarie, politiche sociali e/o del lavoro; politiche ambientali e/o del territorio;
- d) n. 8 licenze per la consultazione dell'archivio del notiziario quotidiano generale pubblicato dall'Agenzia di stampa, a partire almeno dal 1° gennaio 2008, per 120 mesi consecutivi;
- e) diffusione dei comunicati stampa emessi dal Consiglio regionale del Lazio.

**LOTTO 3 – Erogazione di n. 70 licenze di un notiziario quotidiano generale in lingua italiana, diffuso 5 giorni su 7, per un minimo di 12 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 400 lanci giornalieri, dei quali almeno 320 relativi a fatti ed avvenimenti nazionali. Diffusione dei comunicati stampa emessi dal Consiglio regionale del Lazio.**

Erogazione per 24 mesi dei servizi di seguito riportati:

- a) n. 70 licenze di un notiziario quotidiano generale in lingua italiana a diffusione nazionale, diffuso 5 giorni su 7, per un minimo di 12 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 400 lanci giornalieri, dei quali almeno 320 relativi a fatti ed avvenimenti nazionali, esclusi i lanci relativi ai palinsesti televisivi, recante i principali fatti e avvenimenti esteri, nazionali e dalle regioni italiane relativi a: attività politica e parlamentare, economia, diritto, lavoro e politiche sociali, ambiente e territorio, cultura e spettacolo, sport, attualità, cronaca;
- b) diffusione dei comunicati stampa emessi dal Consiglio regionale del Lazio.

**LOTTO 4 – Erogazione di n. 70 licenze di un notiziario quotidiano generale, in lingua italiana, diffuso 5 giorni su 7, per un minimo di 12 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 300 lanci giornalieri, dei quali almeno 240 relativi a fatti ed avvenimenti nazionali. Diffusione dei comunicati stampa emessi dal Consiglio regionale del Lazio.**

Erogazione per 24 mesi dei servizi di seguito riportati:

- a) n. 70 licenze di un notiziario quotidiano generale in lingua italiana a diffusione nazionale, diffuso 5 giorni su 7, per un minimo di 12 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 300 lanci giornalieri, dei quali almeno 240 relativi a fatti ed avvenimenti nazionali, esclusi i lanci relativi ai palinsesti televisivi, recante i principali fatti e avvenimenti esteri, nazionali e dalle regioni italiane relativi a: attività politica e parlamentare, economia, diritto,

lavoro e politiche sociali, ambiente e territorio, cultura e spettacolo, sport, attualità, cronaca;

- b) diffusione dei comunicati stampa emessi dal Consiglio regionale del Lazio.

**LOTTO 5 – Erogazione di n. 70 licenze di un notiziario quotidiano generale in lingua italiana, diffuso 5 giorni su 7, per un minimo di 12 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 200 lanci giornalieri, dei quali almeno 160 relativi a fatti ed avvenimenti nazionali. Diffusione dei comunicati stampa emessi dal Consiglio regionale del Lazio.**

Erogazione per 24 mesi dei servizi di seguito riportati:

- a) n. 70 licenze di un notiziario quotidiano generale in lingua italiana a diffusione nazionale, diffuso 5 giorni su 7, per un minimo di 12 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 200 lanci giornalieri, dei quali almeno 160 relativi a fatti ed avvenimenti nazionali, esclusi i lanci relativi ai palinsesti televisivi, recante i principali fatti e avvenimenti esteri, nazionali e dalle regioni italiane relativi a: attività politica e parlamentare, economia, diritto, lavoro e politiche sociali, ambiente e territorio, cultura e spettacolo, sport, attualità, cronaca;
- b) diffusione dei comunicati stampa emessi dal Consiglio regionale del Lazio.

**LOTTO 6 – Erogazione di n. 70 licenze di un notiziario quotidiano regionale del Lazio, in lingua italiana, diffuso 5 giorni su 7, per un minimo di 10 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 120 lanci giornalieri. Erogazione di n. 8 licenze per l'accesso all'archivio del notiziario regionale. Diffusione dei comunicati stampa emessi dal Consiglio regionale del Lazio.**

Erogazione per 24 mesi dei servizi di seguito riportati:

- a) n. 70 licenze di un notiziario quotidiano regionale del Lazio in lingua italiana, diffuso 5 giorni su 7, per un minimo di 10 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 120 lanci giornalieri, esclusi i lanci relativi ai palinsesti televisivi, recante i principali fatti ed avvenimenti relativi a: attività istituzionali, politica, economia, lavoro e politiche sociali, ambiente e territorio, cultura e spettacolo, sport, attualità, cronaca;
- b) n. 8 licenze per la consultazione dell'archivio del notiziario quotidiano regionale del Lazio pubblicato dall'Agenzia di stampa, a partire almeno dal 1° gennaio 2013, per 60 mesi consecutivi;
- c) diffusione dei comunicati stampa emessi dal Consiglio regionale del Lazio.

**LOTTO 7 – Servizi videogiornalistici sulle attività del Consiglio regionale del Lazio.**

Erogazione per 24 mesi del servizio di copertura giornalistica delle attività del Consiglio regionale del Lazio, ivi comprese le iniziative istituzionali al di fuori della sede consiliare, attraverso:

- a) la realizzazione di minimo quattro servizi videogiornalistici di attualità nell'arco di ogni trimestre – e comunque di almeno venti nell'arco di ciascun anno di fornitura - di durata non inferiore ad un minuto, corredati da interviste, anche attraverso strumenti informativi innovativi e multimediali, da diffondere, a cura della stessa Agenzia aggiudicataria, a un circuito di emittenti televisive nazionali e del Lazio - nonché attraverso piattaforme web (web-tv e/o portali dell'Agenzia oltre che di terzi) e social network, incluse le piattaforme per la condivisione e visualizzazione in rete dei video tra cui Youtube. I servizi dovranno essere realizzati in occasione dell'approvazione di

- leggi regionali, di sedute straordinarie nonchè in occasione di iniziative istituzionali del Consiglio regionale che si svolgessero anche al di fuori della sede, comunque nel territorio del Lazio; in relazione a tale ultimo prodotto, fermo restando il rispetto dell'autonoma valutazione giornalistica dell'Agenzia di stampa ed il rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche, la struttura competente in materia di comunicazione del Consiglio regionale si riserva di segnalare all'Agenzia di stampa le iniziative istituzionali di interesse;
- b) la realizzazione di almeno un approfondimento/speciale, nell'arco di ogni trimestre di fornitura, sulle attività consiliari, di durata non inferiore a due minuti e trenta secondi, corredato da interviste; detti prodotti dovranno essere diffusi, a cura della stessa Agenzia aggiudicataria, via internet (su web-tv e/o siti dell'Agenzia nonché di terzi) e sui social network, incluse le piattaforme per la condivisione e visualizzazione in rete dei video, tra cui Youtube. Fermo restando il rispetto dell'autonoma valutazione giornalistica dell'Agenzia di stampa, la struttura competente in materia di comunicazione del Consiglio si riserva di segnalare le attività oggetto dei suddetti approfondimenti e/o speciali.

## **2. DISPOSIZIONE RELATIVA AL LOTTO 1**

- 2.1 Il notiziario generale deve destinare ampi spazi di informazione alle attività svolte dalle Istituzioni dell'Unione Europea ed ai provvedimenti da esse adottati, con particolare attenzione alle misure e decisioni di interesse delle Regioni. Per tale finalità, l'aggiudicatario dovrà attestare di avere alla data del 31 dicembre 2016 almeno un corrispondente presso una delle sedi centrali degli organi dell'Unione europea a Bruxelles o Strasburgo. Tale requisito dovrà permanere per tutta la durata dell'appalto.

## **3. DISPOSIZIONI RELATIVE AI LOTTI 1; 2; 3; 4; 5 e 6.**

- 3.1 I lanci relativi ai palinsesti televisivi non concorrono alla determinazione del numero dei lanci specificamente richiesti per ciascun lotto.
- 3.2 I notiziari generali e quelli regionali del Lazio, in relazione a quanto richiesto per ogni specifico lotto, dovranno assicurare adeguata informazione, anche per immagini, in merito all'attività politica e istituzionale della Regione Lazio, e in particolare del Consiglio regionale, con diffusione attraverso più canali, tra i quali il sito web ed i social network nella disponibilità dell'Agenzia di stampa. I notiziari dovranno inoltre assicurare, anche attraverso gli stessi mezzi e fatta salva l'autonoma valutazione giornalistica dell'Agenzia di stampa, la diffusione delle informazioni provenienti dal Consiglio regionale del Lazio.
- 3.3 Il servizio di consultazione dei notiziari dovrà essere assicurato via web 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con password di accesso distinte rilasciate per ogni licenza per il tramite della struttura del Consiglio regionale competente in materia di comunicazione nonché attraverso il concentratore di notizie in uso presso il Consiglio regionale. Dovranno inoltre essere assicurati sempre per ogni licenza l'accesso e la consultazione dell'archivio delle notizie dell'Agenzia pubblicate almeno a partire dalla data di inizio della fornitura di cui alla presente gara. In caso di previsione di accesso da più dispositivi, tale possibilità dovrà essere consentita a tutte le licenze senza costi aggiuntivi. L'interfaccia web di accesso alle notizie dovrà consentire la ricerca delle stesse in base ad almeno due parametri (ad esempio per data e per chiavi di ricerca).
- 3.4 Tra le prestazioni relative a ciascun lotto è sempre ricompresa la consultazione e l'utilizzo da parte del Consiglio regionale del Lazio del materiale audio-video e di quello fotografico contenuti nei notiziari nonchè negli archivi qualora questi ultimi siano richiamati per lo specifico lotto, per tutte

le necessità dell'attività editoriale svolta in proprio; tale materiale potrà essere pubblicato a corredo di notizie, testi e approfondimenti, all'interno di pubblicazioni informative web, multimediali, impaginati o elaborati cartacei e informatici, realizzati a cura del Consiglio regionale del Lazio per fini istituzionali e citando espressamente l'aggiudicatario quale fonte.

3.5 Ogni intervento di qualsiasi natura che si manifestasse necessario per la regolare fruibilità e ricezione dei notiziari e dei servizi nel corso della durata del contratto dovrà essere attuato più tempestivamente possibile, e comunque entro 24 ore.

#### **4. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MANCATA O DIFFORME ESECUZIONE DEI SERVIZI E PRESTAZIONI DI CUI AI LOTTI 1; 2; 3; 4; 5 e 6.**

4.1 In caso di mancata fornitura della prestazione o comunque di mancata fruibilità dei notiziari o dei servizi – per tale intendendosi un periodo, anche non continuativo, superiore a un terzo, nell'arco della stessa giornata, dell'orario di fornitura contrattualmente stabilito - per qualsivoglia ragione tecnica o amministrativa, non derivante da cause di forza maggiore ai sensi del codice civile o in alcun modo riconducibili all'aggiudicatario, l'Amministrazione committente in sede di liquidazione dei corrispettivi, previa contestazione all'Agenzia, applicherà per ogni giorno di mancata fornitura una sanzione pari ad un decimo del corrispettivo mensile contrattualmente stabilito.

4.2 A partire dalla terza accertata infrazione di tale natura, nel caso di mancato rispetto, in misura superiore al 15%, della media giornaliera, calcolata su base settimanale, del numero dei lanci contrattualmente stabilito, sarà applicata alla commissionaria una sanzione pari a quella di cui al precedente punto 4.1.

4.3 In caso di ritardo nella fornitura delle prestazioni o comunque di ritardata fruibilità dei notiziari o dei servizi rispetto a quanto indicato nell'offerta tecnico - non derivanti da cause di forza maggiore ai sensi del codice civile o in alcun modo riconducibili all'Agenzia - sarà applicata una penale pari all'uno per mille del valore del contratto.

4.3 L'Amministrazione committente potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ove l'importo complessivo delle penali raggiunga un ammontare pari al 10% del valore netto del contratto ovvero in caso di mancata fruibilità dei servizi imputabile all'Agenzia, per un periodo complessivamente superiore a 15 giorni. In tali casi l'Amministrazione committente ha diritto a ritenere definitivamente la cauzione e di procedere nei confronti dell'Agenzia per il risarcimento del danno.

4.4 L'Amministrazione committente potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

#### **5. DISPOSIZIONI RELATIVE AL LOTTO 7**

5.1 Per la realizzazione dei servizi e degli approfondimenti/speciali richiesti per il lotto dovrà essere garantita la presenza di almeno un giornalista, redattore o collaboratore dell'Agenzia, in occasione di ogni seduta del Consiglio regionale nonché di ogni altro evento istituzionale. La

diffusione dei servizi dovrà essere effettuata con tempestività e comunque, in via eccezionale, non oltre il giorno successivo a quello della seduta o dell'evento istituzionale. L'Agenzia è inoltre tenuta a documentare l'avvenuto adempimento delle prestazioni previste dal lotto, ivi compresa la diffusione dei servizi e degli approfondimenti/speciali.

- 5.2 Il materiale audio-video, prodotto dall'Agenzia in esecuzione degli obblighi contrattuali dovrà essere messo a disposizione della struttura dell'Amministrazione committente competente in materia di comunicazione istituzionale. L'Amministrazione potrà utilizzare tale materiale per tutte le necessità dell'attività editoriale svolta in proprio; in particolare potrà essere pubblicato a corredo di notizie, testi e approfondimenti, all'interno di pubblicazioni web, multimediali e/o informatiche realizzate dalla stessa Amministrazione per fini istituzionali e citando espressamente l'aggiudicatario quale fonte.

## **6. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MANCATA O DIFFORME ESECUZIONE DEI SERVIZI E PRESTAZIONI DI CUI AL LOTTO 7**

- 6.1 In caso di mancata o difforme esecuzione della prestazione prevista dall'offerta tecnica - per qualsivoglia ragione tecnica o amministrativa, non derivante da cause di forza maggiore ai sensi del codice civile o in alcun modo riconducibili all'Agenzia - l'Amministrazione committente in sede di liquidazione dei corrispettivi, previa contestazione all'Agenzia, applicherà le seguenti detrazioni e/o penali:
- a) in caso di omessa realizzazione dei servizi o approfondimenti/speciali ovvero di mancata diffusione degli stessi rispetto a quanto previsto dall'offerta tecnica, riduzione del corrispettivo in misura proporzionale, oltre l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo contrattuale complessivo;
  - b) in caso di difforme realizzazione dei servizi o approfondimenti/speciali, per ciascun servizio o approfondimento/speciale difforme rispetto a quanto previsto dall'offerta tecnica, penale pari all'1% dell'importo contrattuale complessivo;
  - c) in caso di mancata presenza nella sede consiliare – ovvero in altra sede ove ha luogo l'evento istituzionale - del redattore o del collaboratore in occasione della realizzazione dei servizi, penale pari all'1% dell'importo contrattuale complessivo;
  - d) per ogni episodio di ridotta diffusione dei servizi o approfondimenti/speciali rispetto a quanto previsto dall'offerta tecnica, penale pari al 1% dell'importo contrattuale complessivo.
- 6.2 Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga un ammontare pari al 10% del valore netto del contratto, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.